



LEGGE DI STABILITA' 2016

CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E CONTRATTI

Venezia – 24 febbraio 2016



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Problema: possibilità per le Aziende di fare gare autonome

Comma 548

- ✓ Esclusa la possibilità di gara autonoma per categorie merceologiche e soglie individuate dal dpcm 24.12.2015 (g.u. 9.2.2016);
- ✓ Possibilità di gara autonoma per tutte le altre categorie.



Da quando il divieto?



Non da subito ma dall'attuazione del dpcm



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Il DPCM prevede:

Categorie
sanitarie

Categorie non
sanitarie



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

CATEGORIE MERCEOLOGICHE E SOGLIE ANNUALI

Categorie sanitarie

1. Farmaci	(€. 40.000)
2. Vaccini	(€. 40.000)
3. Stent	(€. 209.000)
4. Ausili per incontinenza	(€. 40.000)
5. Protesi d'anca	(€. 209.000)
6. Medicazioni generali	(€. 40.000)
7. Defibrillatori	(€. 209.000)
8. Pacemaker	(€. 209.000)
9. Aghi e siringhe	(€. 40.000)
10. Gestione elettromedicali	(€. 40.000)
11. Pulizia	(€. 40.000)
12. Ristorazione	(€. 40.000)
13. Lavanderia	(€. 40.000)
14. Smaltimento rifiuti	(€. 40.000)



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

CATEGORIE MERCEOLOGICHE E SOGLIE ANNUALI

Categorie non sanitarie

1. Facility management immobili (€.
209.000)
2. Pulizia immobili (non sanitari) (€.
209.000)
3. Guardiania (€.
40.000)
4. Manutenzione immobili e impianti (€.
209.000)



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

DA QUANDO OPERA IL DIVIETO DI GARA

AUTONOMA?

DPCM:

dalla data di attivazione del contratto
aggiudicato dal soggetto aggregatore
individuato dal Tavolo Nazionale – art.
1, comma 3, dpcm;



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

COME OPERA IL DIVIETO DI GARA

AUTONOMA?

DPCM:

Con il divieto di rilascio del CIG da parte di ANAC a soggetto diverso da quello abilitato – art. 1, comma 3, dpcm;



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

COME OPERA IL DIVIETO DI GARA

AUTONOMA?

ANAC: comunicato
10.2.2016

Regolamentazione rilascio CIG a seconda della sussistenza o meno di iniziative di soggetti aggregatori: per fare gara autonoma le SA devono selezionare le apposite fattispecie individuate nel sito ANAC - CIG



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

A CHI SI RIVOLGONO LE AZIENDE IN PRESENZA DEL DIVIETO DI GARA AUTONOMA?

LEGGE DI STABILITA

COMMA 548: ALLA CONSIP O ALLA CENTRALE REGIONALE DI RIFERIMENTO E IN MANCANZA DI CONTRATTI DISPONIBILI, AD UN SOGGETTO AGGREGATORE ANCHE FUORI REGIONE INDICATO DALLA CENTRALE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DPCM

SOLO SOGGETTI AGGREGATORI (CRAS SOGGETTO AGGREGATORE –DGR 1600/15)



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

A CHI SI RIVOLGONO LE AZIENDE IN PRESENZA DEL DIVIETO DI GARA AUTONOMA?

Comunicato ANAC 10.2.2016

NON TIENE CONTO DEL COMMA 548 E PARLA SOLO DI SOGGETTO AGGREGATORE E NON DI CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA DI RIFERIMENTO



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

A CHI SI RIVOLGONO LE AZIENDE IN PRESENZA DEL DIVIETO DI GARA AUTONOMA?

Circolare Min. Salute e Mef 23.2.2016

IL COMMA 548 SI INTERPRETA NEL SENSO CHE SI RIFERISCE ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA
COSTITUENTI SOGGETTI AGGREGATORI



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ATTESA DELL'OPERATIVITA' DEL DIVIETO DI FARE GARE

IL CRAS È STATO INCARICATO CON DGR 129 DEL 16.2.2016 DI EFFETTUARE, NEL BIENNIO 2016/2017, SPECIFICHE GARE SIA NEL CAMPO DELLE CATEGORIE DEL "DIVIETO", SIA AL DI FUORI.



Regola generale: per le gare in via di espletamento da parte del Cras, si attende la gara e si prorogano i contratti in essere (parere Crite nei casi previsti)



**Giustificazione giuridica:
la legge di stabilità prevede la proroga dei contratti in corso fino all'aggiudicazione del contratto da parte della centrale di committenza (comma 550).**



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ATTESA DELL'OPERATIVITA' DEL DIVIETO DI FARE GARE



Indicazioni Mef-Salute (circolare 23.2.2016): a) art. 57, comma 2, lett. c); b) art. 57, comma 5, lett. b); c) proroga;



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

soggetti aggregatori vs. centrali di committenza

SOGGETTI AGGREGATORI: CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE PER VOLUMI DI ACQUISIZIONI – NUMERO LIMITATO (ATTUALMENTE 32 E COMUNQUE MAI PIÙ DI 35)

CENTRALE DI COMMITTENZA: QUALSIASI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (o suo organismo) CHE EFFETTUA GARE PER CONTO DI UNA PLURALITA' DI ENTI SOGGETTI AL CODICE DEI CONTRATTI

La circolare Mef-Salute dice che centrale regionale di committenza di riferimento è il soggetto aggregatore individuato dalla Regione



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

CASI PARTICOLARI

- ✓ **ACQUISIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO;**
- ✓ **PRODOTTI INNOVATIVI**
- ✓ **VERIFICA DI MERCATO CHE FA RITENERE VANTAGGIOSA UNA GARA RISPETTO ALLA PROROGA, SALVO RECESSO**

GARA AUTONOMA
anche nelle categorie di “divieto”



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

NORMATIVA VIGENTE

RIMANGONO IN VIGORE

ART. 1, comma 449, della l. 296/2006

Gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento, e, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip s.p.a.

art. 17, d.l. 98/2011

Consente alle aziende sanitarie di «stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture»

art. 15, comma 13, lettera d), d.l. 95/2012

gli enti del SSN, ovvero, per essi, le regioni, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296



ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

GARE AUTONOME

CAUTELE

- **Clausola di recesso per gara soggetto aggregatore**
- **Clausola di estensione ad altre aziende venete (v. Cons. Stato n. 445 del 4.2.2016: Il timore che, attraverso il meccanismo dell'estensione, venga aggirato il confronto concorrenziale e, più in generale, il principio della concorrenza, architrave dell'intera disciplina dei contratti pubblici, è del tutto infondato, poiché le imprese concorrono ad aggiudicarsi un appalto avente un oggetto (eventualmente) multiplo, senza la necessità di dover concorrere ogni volta, e per servizi sostanzialmente identici o analoghi, a tante gare quante sono le Amministrazioni richiedenti.**